

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

1. DIRITTI (art. 1 e 2)

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In essa ogni studente ha diritto a sviluppare la propria personalità e ad usufruire di tutti i servizi volti al raggiungimento degli obiettivi proposti dall'offerta formativa.

OGNI STUDENTE HA DIRITTO:

- Ad una formazione che sviluppi tutte le sue potenzialità;
- Alla continuità dell'apprendimento;
- Alla valorizzazione delle proprie attitudini e dei propri interessi anche attraverso l'orientamento;
- A una educazione ai valori di libertà (libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri), pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
- Ad essere guidato nell'autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e per migliorare il proprio rendimento;
- Alla trasparenza e alla correttezza delle norme di valutazione;
- Al recupero nelle situazioni di ritardo o di svantaggio anche attraverso attività di sostegno;
- Ad essere rispettato nei ritmi d'apprendimento;
- Alla riservatezza e alla discrezione;
- All'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica;
- Alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- Alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari;
- Ad un ambiente sicuro, salubre e adeguato a tutti gli studenti;
- Ad iniziative idonee di accoglienza (con particolare attenzione, per gli alunni stranieri, al rispetto per la vita culturale e religiosa alla quale appartengono e alla realizzazione di attività interculturali).

2. DOVERI (art. 3)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti e del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che richiedono per se stessi
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto
4. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo adeguato in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art 4)

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
- La responsabilità delle azioni d'indisciplina è personale.
- I provvedimenti sono sempre temporanei e proporzionali all'infrazione commessa.
- I fatti d'indisciplina, che violano la norma di convivenza pacifica e di reciproco rispetto, devono essere riferiti sul "giornale di classe", posti all'attenzione dei docenti e della Presidenza, per interventi educativi concordati con la famiglia.
- Le sanzioni e i provvedimenti per gravi e ripetuti fatti d'indisciplina sono sempre adottati dal Consiglio di Classe, tempestivamente convocato dalla Presidenza dopo aver sentito le ragioni dello studente ed aver informato la famiglia
- A seconda della gravità dei fatti e della situazione personale dell'alunno, sono previste due forme d'allontanamento:
 - dalla frequenza delle lezioni in classe, sostituite da attività di recupero individuale o da attività in favore della comunità scolastica
 - dalla scuola.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o ripetute infrazioni disciplinari per un periodo non superiore ai 15 giorni ed usato solo come ultima risorsa, dopo aver verificato il costante rifiuto d'ogni dialogo educativo
- Anche nei periodi d'allontanamento dalla scuola deve essere previsto un rapporto con l'alunno e con la famiglia, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica, attraverso l'assegnazione di attività didattiche e/o educative.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono stabilite dalla commissione d'esame ed applicabili anche ai candidati esterni.
- In caso di comportamenti di estrema gravità tali da comportare reati o pericolo per l'incolumità della persona si fa riferimento al DPR 235 del 2007 art. 1 commi 9, 9-bis
- Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato
 - Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

4. IMPUGNAZIONI (art. 5)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in carta libera da parte dei genitori dello studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, formato dal Capo d'Istituto, un insegnante designato dal Consiglio d'Istituto, da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide su richiesta di chi vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

INFORMAZIONE

Il presente regolamento viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico a tutti i nuovi iscritti ed affisso all'albo.